

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Aprile 1861.*

*dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Seminari per la maggioranza nelle Province  
di Lombardia*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Cagnola

» 2° Scalini

» 3° Zanardelli

» 4° Rasini

» 5° Gadda

» 6° Sanattori

» 7° Vegerzi L<sup>z</sup>

» 8° Cuzzetti

» 9° Pisanelli

Relatore *Rasini*

Adottata nella tornata del 13. Maggio 1861.

SESSIONE 1861

N° 40-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**CAGNOLA, SCALINI, ZANARDELLI, PASINI, GADDA, PANATTONI,  
VEGEZZI ZAVERIO, CUZZETTI, PISANELLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

*nella tornata del 19 aprile 1861*

**L'età maggiore nelle provincie lombarde è fissata  
ai vent'un anni compiuti.**

Tornata del 6 maggio 1861

**SIGNORI,**

Nelle provincie lombarde è tuttora vigente il Codice civile generale austriaco. Secondo questo codice la minor età si estende a tutto l'anno vigesimoquarto compiuto, e per modo che quegli il quale non ha ancor toccato il vigesimoquinto anno d'età, ha bisogno negli affari di ordinaria amministrazione del consenso del padre o del tutore, e negli affari straordinari anche di quello del giudice (§§ 233, 241-248 C. C. G. A.)

Il signor ministro della giustizia ha già esuberantemente mostrato come questa minor età tanto prolungata sia una eccezione rispetto alle leggi delle altre provincie italiane, che tutte fissano l'età maggiore all'anno vigesimoprimo compiuto, e sia una eccezione non ammissibile appunto perchè non vi sono differenze fra la Lombardia e le altre parti d'Italia nello sviluppo delle intelligenze. Noi possiamo e dobbiamo aggiungere che questa diversa misura della capacità personale nelle diverse parti di un medesimo regno non può essere senza gravi pericoli e difficoltà. La legge della capacità segue la persona ovunque essa trasporti momentaneamente la sua di-

mora. È pertanto pericoloso che un contraente possa riuscire ingannato per ciò solo che ignora una legge non pubblicata nella sua provincia e che fissa a un più tardo termine la maggior età dell'altro contraente. D'altra parte è lecito a tutti i cittadini di trasferire il loro stabile domicilio in quella provincia dello Stato che più credano conveniente ai loro interessi. Se un cittadino di altre provincie che ha uno o due figli fra l'anno vigesimoprimo e l'anno vigesimoquarto, trasporta stabilmente il suo domicilio in Lombardia, questi figli ricadranno per questo sotto la patria podestà? E viceversa, se un cittadino di Lombardia che ha uno o due figli fra l'anno vigesimoprimo e l'anno vigesimoquarto, trasporta stabilmente il suo domicilio in altre provincie, questi figli usciranno per questo solo dalla podestà del padre?

Ecco a quali pericoli e a quali dubbiezze nell'attuale stato della legislazione si va incontro. È necessario, anzi urgente provvedere e mettere ad uno stesso livello l'età minore per tutto il regno.

Di qua la disposizione proposta all'articolo 1° della legge per fissare anche in Lombardia il termine dell'età minore all'anno 21° compiuto.

Se non che parvé ad alcuni che si dovesse fare una eccezione per la materia matrimoniale, e che per questa si dovesse in Lombardia mantenere l'età maggiore ai 24 anni.

Siffatta opinione non ha potuto essere accettata dalla maggioranza della vostra Commissione, perchè la legislazione albertina, che è la legislazione vigente nelle provincie antiche, nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria, non pronuncia in nessun caso questa incapacità a prestare il consenso al matrimonio in chi abbia compiuto l'anno 21° (1), perchè analoghe sono le disposizioni vigenti nel Modenese e in Toscana (2), perchè soprattutto per i figli che hanno perduto chi era rivestito della potestà patria, anche tutte le altre legislazioni italiane si accordano a considerare finita affatto, eziandio nei riguardi del matrimonio, la podestà tutoria col l'anno 21°, perchè invece questa podestà tutoria sarebbe continuata senza alcun plausibile motivo nella sola Lombardia.

Altri appunto in vista di quest'ultima considerazione, avrebbe desiderato che si dichiarasse continuata rispetto al matrimonio non in genere l'età minore, bensì unicamente la patria podestà, ma fino all'anno vigesimoquarto compiuto.

Ma anche questa opinione apparve alla maggioranza della Commissione mancante di appoggio. Se si dichiarasse dover

(1) Confr. art. 109 Cod. Alb.

(2) Nelle provincie modenesi e toscane vi sono, per la materia matrimoniale, disposizioni analoghe a quella del Codice albertino; Leggi estensi, Libro 2, Tr. xiii, e Legge toscana 15 novembre 1814, art. 5. Solo nel regno di Napoli è necessario sino al 25° anno compiuto il consenso del padre al matrimonio del figlio (Codice napoletano, art. 165), e nelle provincie parmensi è necessario per il figlio e per la figlia il consenso paterno sino all'età di 24 anni (Codice di Parma, art. 55).

continuare la patria potestà fino a tutto l'anno 24° nei riguardi del matrimonio, questo ne verrebbe che i figli mancassero in Lombardia di quella capacità a contrarlo, di cui sono forniti in molte altre provincie del regno, e specialmente nelle provincie antiche, Romagnole, Modenesi e Toscane.

È vero, che nelle accennate provincie continua pur dopo i 21 anni la patria potestà. Ma questa patria potestà è ben diversa da quella del Codice austriaco. Qual è infatti l'effetto a cui serve nelle Legislazioni suddette, la continuazione della patria potestà nella materia matrimoniale pur dopo la maggiore età, cioè dopo gli anni 21?

Non certamente di rendere necessario alla validità del matrimonio il consenso paterno, bensì solamente di esonerare il padre dall'obbligo di dotare la figlia o di dar al figlio i mezzi di sostenere convenientemente i pesi della famiglia ed anche di lasciare sia all'una, sia all'altro la porzione legittima.

Ora anche il Codice vigente in Lombardia senza dichiarare esplicitamente che la patria potestà in parte perduri, ha peraltro analoghe disposizioni. Secondo i §§ 1222, 1251, se la figlia od il figlio maggiore di età contraggono matrimonio ad insaputa o contro la volontà dei loro genitori, e il giudice riconosca giusto il motivo del dissenso, non sono essi genitori obbligati a dotare la figlia, o a concorrere all'accasamento del figlio.

E pertanto, dichiarando continuata in Lombardia airiguardi del matrimonio la patria potestà fino all'anno 24° compiuto, farebbersi cosa ben diversa da quanto nelle Legislazioni delle altre provincie contemplasi.

E ciò nell'atto stesso che quanto nelle altre Legislazioni contemplasi, è pure contemplato nella Legislazione attuale della Lombardia senza farlo dipendere da una parziale espressa prolungazione della potestà paterna.

Il partito più semplice e più pratico era quindi il partito proposto dal Ministero, era quello di limitarsi puramente e semplicemente a sostituire l'anno 21° all'anno 24° nel fissare il termine della minore età. In tutto il resto non era prudente toccare al sistema della Legislazione che tuttavia conserva il suo vigore nelle provincie lombarde. In tutto il resto potevasi senza inconvenienti aspettare che al Codice ora colà in vigore, venisse surrogato il nuovo Codice civile del regno d'Italia.

Nella sostanza l'articolo primo proposto dal Ministero doveva quindi adottarsi. Riguardo alla forma, e per mettere il detto articolo primo in armonia col § 21 in essa citato dal Codice vigente in Lombardia, si sostituiva la seguente.

« Art. 1. Nelle provincie di Lombardia l'età minore contemplata nel § 21 del Codice civile in essa vigente, cessa coll'anno vigesimo primo compiuto. »

Discendendo all'articolo 2° della legge proposta, parve alla vostra Commissione che non si potessero dichiarare ferme le disposizioni ivi citate se appunto l'articolo 1° modificava le

(40-A)

4.  
disposizioni medesime, in quanto suppongono o esprimono che l'età maggiore comincia coll'anno ventesimoquarto. Parve alla vostra Commissione che nel senso di detto articolo 2° anche altre disposizioni del Codice in Lombardia vigente restassero ferme.

A correggere l'inesattezza, se pur sussista, del dettato, la vostra Commissione ha creduto poter sostituire all'articolo 2° il seguente:

« Art. 2. In tutte le disposizioni del Codice civile o di una legge qualsiasi vigente in Lombardia, nelle quali o si suppone o espressamente riportasi il fine dell'età minore all'anno vigesimoquarto compiuto, s'intenderà sostituito, qual termine dell'età minore, l'anno vigesimoprimo compiuto. »

Venendo da ultimo all'articolo 3°, la vostra Commissione ha creduto essere perfettamente fondati i motivi pei quali il signor ministro della giustizia volle differita l'attività della legge ad un certo termine dalla sua pubblicazione. Ma essa ha anche creduto che il termine di un mese fosse troppo limitato, ed ha pensato che sarebbe conveniente allungarlo a tre mesi. Non bisogna infatti dimenticare che per l'espresso termine dei §§ 172, 231 del Codice civile austriaco, è indispensabile che la convenienza di prorogare la podestà patria o tutoria sia riconosciuta e resa nota al pubblico prima che spiri il termine fissato dalla legge all'età minore.

Ad assumere le informazioni e a fare pubblicare il decreto di proroga dell'età minore un solo mese parve troppo scarso, e d'altra parte nessun grave inconveniente si è ravvisato nel differire piuttosto a tre mesi che ad uno il vigore della legge presente.

Alcuni altri avrebbero desiderato che questa dilazione fosse portata a sei mesi allegando che le procedure sono sempre assai lunghe. Ma la vostra Commissione non ha creduto di poter consentire in questa opinione. Essa ha considerato che qui trattasi di procedura uffiziosa non alligata a determinate discipline, ed ha inoltre considerato che le procedure dirette a conoscere se debbasi prorogare una minor età sono di lor natura più semplici di quelle dirette a conoscere se debbasi pronunziare l'interdizione di chi è maggiorenne. I padri che provocano la prorogazione dell'età minore sono nel caso di dare al giudice ogni opportuna traccia per le sue indagini, e d'altra parte queste indagini si contengono o nella cerchia, che d'ordinario non può essere larga e non ha bisogno di essere largamente verificata, degli atti improvvidamente fatti dal minore, o nel campo ancora più determinato della sua pochezza mentale (§ 173, Codice austriaco).

Altri avrebbero pensato che si potesse lasciare fermo il termine di un solo mese, con questo però che bastasse aver iniziato entro questo mese il procedimento e aver fatto analogo pubblicazione, perchè il decreto di proroga dell'età minore, comunque avvenuto più tardi, retrotraesse il suo ef-

5  
fetto e mantenesse durata sempre la incapacità. [La vostra  
Commissione ha respinto un tale sistema, tanto perchè lette-  
ralmente contrario alle disposizioni del Codice vigente in  
Lombardia, quali risultano dai §§ 172 e 251, quanto perchè  
essenzialmente repugnante al principio, anche in quella legi-  
slazione osservato, che lo stato delle persone non deve mai  
lasciarsi sospeso ed incerto.

(40-A)

Per questi motivi la vostra Commissione formulò l'art. 3,  
come segue:

« Art. 3. La presente legge comincerà ad aver vigore tre  
mesi dopo la sua pubblicazione. »

È pertanto, colle poche modificazioni suaccennate, la vo-  
stra Commissione vi propone di adottare la legge.

PASINI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nelle provincie di Lombardia l'età maggiore prevista dal § 21 del Codice civile austriaco in esse vigente è stabilita ai 21 anni compiuti.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni dei §§ 172, 173, 174, 251, e 252 del Codice medesimo.

Art. 3.

La presente legge comincerà ad aver vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Nelle provincie di Lombardia l'età minore contemplata nel § 21 del Codice civile in esse vigente cessa coll'anno vicesimo primo compiuto.

Art. 2.

In tutte le disposizioni del Codice civile o di altra legge qualsiasi vigente in Lombardia, nelle quali o si suppone o espressamente riportasi il fine dell'età minore all'anno ventesimoquarto compiuto, s'intenderà sostituito, quale termine dell'età minore, l'anno ventesimoprimo compiuto.

Art. 3.

La presente legge comincerà ad aver vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

*Approvato nella Camera del 13. Maggio 1861.*

*Collodi*


721

**VITTORIO EMANUELE III**  
**RE D' ITALIA**

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed  
affari ecclesiastici, è incaricato di presentare al Parla-  
mento il qui unito progetto di legge per determinare  
l'età maggiore nelle Province Lombarde a  
venti un anni compiuti, di svolgerne i motivi e  
di sostenerne la discussione

Corsico addì 16. Aprile 1867.

*C. Rossi*



*G. Caprini*